Ministero destinatario:

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI

Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 17/10/2013

Stato iter:

IN CORSO

Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 21/10/2013

Atto Camera

Interpellanza 2-00257 presentato da MANNINO Claudia testo di Lunedì 21 ottobre 2013, seduta n. 101

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per gli affari europei, per sapere – premesso che:

la procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908 relativa al regime normativo vigente nei nostro Paese in materia di concessioni balneari è stata avviata, nel febbraio 2009, dalla Commissione europea in relazione all'incompatibilità del sistema di attribuzione delle concessioni demaniali marittime per finalità ricreative, con il cosiddetto diritto di stabilimento protetto allora dall'articolo 43 del Trattato della Comunità europea (ora articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);

nella procedura di infrazione venivano contestati, in modo particolare, l'articolo 37 del codice della navigazione e le disposizioni della legge n. 493 del 1994, allora vigenti, che riconoscevano il cosiddetto diritto di insistenza ossia un sistema di preferenza per il concessionario uscente e, a seguito delle modifiche introdotte con la legge 16 marzo 2001, n. 88, il rinnovo automatico delle concessioni della durata di 6 anni;

l'Italia è intervenuta a rimuovere le cause all'origine della procedura di infrazione inserendo all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009 una disposizione con la quale è stata abrogata la parte dell'articolo 37 del codice della navigazione che riconosceva il diritto di insistenza, e nello stesso tempo è stato stabilito che le concessioni in essere alla data in vigore del decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 fossero prorogate fino a quella data; in sede di conversione dello stesso decreto-legge n. 194 del 2009, è stato modificato l'articolo 1 comma 18 stabilendo che erano fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03 comma 4-*bis* della citata legge n. 493 del 1993 e dunque richiamando, indirettamente, l'articolo 01, comma 2, della stessa legge, che fissava in 6 anni la durata delle concessioni e ne prevedeva il rinnovo automatico alla loro scadenza;

alla luce di questa disposizione, la Commissione ha provveduto, in data 5 maggio 2010, a inviare una lettera di messa in mora complementare con la quale, oltre a mantenere aperta la procedura di infrazione – in considerazione al fatto che l'ordinamento italiano conservava ancora una norma che autorizzava il rinnovo automatico delle concessioni demaniali – rilevava come l'ordinamento

italiano in materia si ponesse in contrasto con l'articolo 12 della direttiva servizi n. 2006/123/CE (la cosiddetta direttiva Bolkestein), che era entrata in vigore a partire dal 28 dicembre 2009; l'articolo 12 della direttiva servizi prevede, infatti, che «qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità all'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento» e che «l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico, né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami»;

l'Italia è intervenuta di nuovo, per rimuovere le cause alla base della procedura di infrazione n. 2008/4908 approvando all'interno della legge comunitaria 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217, articolo 11) alcune modifiche alla citata legge n. 494 del 1993 e nello specifico abrogando il già richiamato comma 2 dell'articolo 01 e tutti i richiami a quest'ultimo comma, contenuti all'interno della stessa legge;

con il comma 2 del citato articolo 11 della legge n. 217 del 2011, il Governo e stato delegato ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo principi e criteri direttivi elencati nello stesso comma 2:

tra, i principi e i criteri direttivi elencati nell'articolo 11 comma 2 della legge n. 217 del 2011, ai quali il Governo doveva conformare il decreto legislativo delegato, sono stati inseriti, tra gli altri, i principi di concorrenza e di libertà di stabilimento;

a seguito dell'approvazione e dell'entrata in vigore della legge 15 dicembre 2011, n. 217, la Commissione europea, in data 27 febbraio 2012, ha chiuso la procedura di infrazione n. 2008/4908; in base al decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è stata disciplinata l'attribuzione dei beni statali, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, stabilendo, all'articolo 3, il trasferimento alle regioni dei beni del demanio marittimo;

in base all'articolo 4 comma 1 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, e stato stabilito che i beni appartenenti al demanio marittimo non entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e che restano assoggettati alle disposizioni del codice civile, del codice della navigazione, dalle leggi statali regionali e dalle norme comunitarie di settore con particolare riferimento a quelle di tutela della concorrenza;

da notizie di stampa si apprende che il Sottosegretario all'economia e alle finanze Baretta ha incontrato, in diverse occasioni, le organizzazioni di categoria interessate a un riordino della materia e in particolare alla risoluzione dei problemi discendenti dall'approssimarsi del termine di scadenza delle concessioni demaniali in essere – fissato al 31 dicembre 2015 – dall'impossibilità di procedere al rinnovo automatico delle stesse concessioni, dall'obbligo di procedere all'assegnazione delle stesse concessioni con procedure ad evidenza pubblica e dall'assenza di un quadro normativo che regoli la situazione giuridica dei soggetti che attualmente sono titolari di concessioni demaniali in scadenza:

negli incontri con le organizzazioni sindacali, anche in occasioni di manifestazioni pubbliche, il Sottosegretario all'economia e alle finanze Baretta ha reso note le linee guida di un riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime, che prevedono:

- a) la sdemanializzazione delle aree frontali delle spiagge dove insistono gli immobili dello stabilimento e la loro cessione a un prezzo calmierato da definirsi a livello nazionale con diritto di prelazione a beneficio del concessionario uscente;
- b) l'assegnazione della parte restante dell'area demaniale con meccanismo che riconosca un diritto di prelazione ai soggetti che acquistano la parte della spiaggia retrostante «sdemanializzata»; la procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908 è stata avviata per violazione del principio della libertà di stabilimento delle imprese comunitarie protetto dall'articolo 43 del Trattato della

Comunità europea (articolo 49 TFUE);

il citato articolo 49 vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro e dunque ogni disposizione con la quale uno Stato, entro i proprio confini nazionali, limiti e/o restringa la possibilità, per gli imprenditori provenienti da un altro stato dell'Unione, di accedere alle attività autonome e al loro esercizio e di costituire e gestire imprese e società –:

se ritengano che la cessione, a prezzi – inferiori a quelli di mercato, di beni statali per giunta già trasferiti alle regioni in base al decreto legislativo n. 85 del 2010 – con procedure preordinate ad assicurare, in virtù del riconoscimento del diritto di prelazione, l'acquisizione degli stessi beni da parte di soggetti che, attualmente, vi conducono un'attività economica in forza di concessione demaniale, non reintroduca sotto altra forma il diritto di insistenza – già abrogato dall'Italia al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908 – esponendo l'Italia all'ennesima procedura di infrazione da parte delle autorità comunitarie;

se ritengano che la preannunciata assegnazione della parte restante delle aree demaniali con diritto di prelazione a favore dei soggetti che diventeranno proprietari delle aree sdemanializzate non introduca una nuova fattispecie incompatibile con le disposizioni della direttiva 2006/123/CE e con l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(2-00257) «Mannino, Lupo, Carinelli, Cozzolino, Nesci, Spessotto, D'Uva, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Parentela, Grillo, Lorefice, Turco, Zolezzi».

Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma

GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 17/10/2013

LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 17/10/2013

TURCO TANCREDI MOVIMENTO 5 STELLE 17/10/2013

LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 17/10/2013

CARINELLI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 17/10/2013

COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 17/10/2013

NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 17/10/2013

SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 17/10/2013

D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 17/10/2013

DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 17/10/2013

ROMANO PAOLO NICOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 17/10/2013

PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 17/10/2013

ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 21/10/2013